

Cassazione, no a sanzione doganale minima per tutti

Le sanzioni doganali, anche se irrogate nella misura minima prevista dalla norma italiana, devono essere sensibilmente ridotte per rispettare il principio europeo di proporzionalità. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 11 maggio 2022, n. 14908, secondo cui il principio di proporzionalità impone una specifica valutazione del caso concreto ed esclude la validità di una sanzione «minima», stabilita in via automatica e generalizzata dal legislatore. Nel caso in esame, a fronte di un errore di classificazione doganale da cui è scaturita una pretesa per 9.000 euro di maggiori diritti, la sanzione minima prevista dal legislatore è di 30.000 euro (art. 303 Tuld). Una penalità che si è ritenuta irragionevolmente alta, in quanto superiore al 300% dei diritti di confine accertati e in considerazione della natura meramente colposa dell'errore commesso dall'importatore. Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ribadito che la sanzione minima prevista dall'art. 303 Tuld si pone in contrasto con la prevalente normativa europea e con il principio di proporzionalità delle sanzioni. Ove non sia rispettato tale principio, spetta al giudice nazionale la disapplicazione della norma italiana e l'individuazione della misura della penalità nel caso concreto. Secondo la Corte, in presenza di una condotta soltanto colposa dell'importatore, la sanzione minima prevista dal legislatore italiano (30.000 euro) è eccessiva e necessita di essere rideterminata in misura pari ai maggiori diritti di confine accertati (9.000 euro). La sentenza richiama l'indirizzo ormai consolidato della CgUe, secondo cui le sanzioni non devono eccedere quanto strettamente necessario per assicurare la corretta riscossione dei tributi e prevenire l'evasione (sentenza Equoland, 17 luglio 2014, C-272/13). In particolare, la sanzione doganale deve essere parametrata a due criteri, la gravità della violazione e il coefficiente psicologico dell'autore.

Sara Armella



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata